

Allegato 1

PIANO PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI FERTILIZZANTI - PUFF

DISPOSIZIONI DI PIANO

Sezione A - Disposizioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in ambito agricolo

Sezione B - Disposizioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in ambito extra agricolo

Sezione C - Prescrizioni per l'uso sostenibile dei fertilizzanti in ambito agricolo ed extragratico

DISPOSIZIONI DI PIANO

Sezione A - DISPOSIZIONI PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AMBITO AGRICOLO

A. 1 - Divieti

1. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 2, ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia delle captazioni vige il divieto d'impiego dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo.

2. L'uso di prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia delle captazioni è ammesso esclusivamente nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

a) utilizzo delle sostanze attive previste dall'allegato II del Reg. (CE) 5 settembre 2008, n. 889 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

b) utilizzo delle sostanze attive individuate nei disciplinari della difesa integrata volontaria, di cui alla l.r. 25/1999, applicate con le modalità previste negli stessi.

Resta comunque vietato l'utilizzo delle sostanze attive:

a) elencate nella tabella 1, colonna C, contraddistinte dalla dizione "SI", di cui al presente atto qualora l'area di salvaguardia sia relativa ad una captazione da acque superficiali;

b) elencate nella tabella 1, colonna D, contraddistinte dalla dizione "SI", di cui al presente atto qualora l'area di salvaguardia sia relativa ad una captazione da acque sotterranee.

3. All'interno delle aree di salvaguardia è altresì vietato:

a) lavare le attrezzature e dei contenitori utilizzati per l'applicazione dei prodotti fitosanitari;

b) preparare le miscele di prodotti fitosanitari;

c) il deposito dei prodotti fitosanitari;

d) la rimozione o l'estirpazione delle siepi e della vegetazione dalla zona di riva dei corpi idrici superficiali, al fine di mantenere l'effetto di fascia tampone;

e) il trattamento dei residui di lavaggio delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.

A. 2 - Obblighi

1. Ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia gli operatori devono:

a) registrare il trattamento, entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso sul registro dei trattamenti reso disponibile sul sistema informativo ARTEA;

b) utilizzare sistemi di distribuzione dei prodotti fitosanitari che consentano la riduzione dei fenomeni di deriva con l'utilizzo di:

- ugelli antideriva;

- pressione di esercizio della macchina irroratrice durante la distribuzione del prodotto che non deve, superare il limite massimo di 8 bar;
 - c) mantenere, per evitare il ruscellamento delle acque dal campo trattato al corpo idrico, per almeno quarantacinque giorni dall'ultimo trattamento, un solco interposto tra il bordo del campo coltivato e parallelo al corpo idrico superficiale da proteggere. Il solco, nel caso di presenza di fascia vegetata, deve essere interposto tra il campo e la fascia stessa.
2. Per gli operatori non in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari è ammesso l'utilizzo dei prodotti fitosanitari destinati all'uso non professionale ed è escluso l'obbligo della registrazione di cui all'articolo 16 del d.lgs. 150/2012. Devono comunque essere rispettate le norme del presente regolamento, le indicazioni contenute in etichetta e le prescrizioni relative alla difesa integrata previste dall'azione A.7.2 del PAN.
3. La manipolazione, lo stoccaggio e il trattamento di imballaggi e rimanenze dei prodotti fitosanitari che siano svolti nel centro aziendale, posto all'interno dell'area di salvaguardia, se strettamente funzionali all'attuazione delle previsioni del presente piano, sono ammessi solo qualora avvenga nel rispetto delle disposizioni dell'allegato VI del PAN. Resta comunque vietata, nella aree di salvaguardia, l'effettuazione delle attività di cui al punto VI.5 comma 1 lett. a) dell'allegato VI del PAN .

Sezione B - DISPOSIZIONI PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AMBITO EXTRA AGRICOLO

B. 1 - Divieti

1. Fatto salvo quanto disposto al successivo punto B3 ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee all'interno delle aree di salvaguardia si applicano i divieti di cui alla sezione A.1 del presente allegato e all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura).

B. 2 - Obblighi

1. Fatto salvo quanto disposto al successivo punto B3 ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia devono essere rispettate le disposizioni di cui alla sezione A.2. punto 1 lettere a) e b), e agli articoli 3 e 6 della l.r. 36/1999.

B. 3 - Utilizzazione nella gestione delle reti di trasporto ferroviario, stradale, e del verde pubblico

1. L'utilizzazione di prodotti fitosanitari nella gestione delle reti di trasporto ferroviario e stradale è sottoposta ai divieti di cui al punto B.1 e agli obblighi di cui al punto B.2 della presente sezione B.

2. Ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia l'utilizzazione di prodotti fitosanitari nella gestione delle reti di trasporto ferroviario e stradale è sottoposta ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1 della l.r. 36/1999.

3. Ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia l'utilizzazione di prodotti fitosanitari nella gestione delle reti di trasporto ferroviario e stradale è sottoposta ai seguenti obblighi:

a) di cui alla sezione A.1 e agli articoli 3 e 6 della l.r. 36/1999;

b) gli enti titolari o gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade extraurbane principali (di cui all'art. 2 del D.Lgs 285/1992) del verde urbano o del verde a uso della popolazione devono concordare preventivamente con il Servizio fitosanitario regionale i tempi e le modalità di esecuzione dei trattamenti fitoiatrici.

4. Su richiesta del soggetto gestore della rete di trasporto ferroviario e stradale, al solo fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti effettuati, la ASL, rilevato che tale impiego è inevitabile per garantire tali fini, e sentiti il servizio fitosanitario regionale, l'ARPAT, e il Gestore del servizio idrico integrato, può autorizzare, nelle aree di salvaguardia, trattamenti fitosanitari anche con le sostanze contenute nella tabella 1 o con modalità diverse da quelle previste dai punti B.1. e B.2 della presente sezione. Il trattamento deve avvenire non prima di trenta giorni

dall'autorizzazione e previo coordinamento circa gli aspetti operativi sulle modalità e le tempistiche di esecuzione tra il gestore del servizio idrico integrato e il soggetto gestore della rete di trasporto ferroviario e stradale.

Sezione C - PRESCRIZIONI PER L'USO SOSTENIBILE DEI FERTILIZZANTI E GESTIONE DEL SUOLO IN AMBITO AGRICOLO ED EXTRAGRICOLO

C.1 - Divieti

1. Nelle aree di salvaguardia sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) accumulo o deposito di concimi chimici e fertilizzanti;
- b) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

C.2 - Obblighi

1. Nelle aree di salvaguardia vigono i seguenti obblighi:

- a) l'esecuzione della fertilizzazione azotata organica e di sintesi, è consentita secondo le modalità previste per le zone vulnerabili da nitrati, di cui al titolo IV bis del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale del 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");
- b) devono essere registrate le date degli interventi di fertilizzazione nonché la tipologia e la quantità di fertilizzante utilizzato;
- c) devono essere giustificati gli interventi di fertilizzazione, mediante documenti che evidenziano il procedimento per la determinazione delle quantità apportate, commisurate ai fabbisogni della coltura.

TAB. 1 SOSTANZE ATTIVE VIETATE ALL'INTERNO DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DI CAPTAZIONI DA ACQUE SUPERFICIALI e SOTTERRANEE DI CUI ALL'ART.94 DEL D.Lgs. 152/2006	
colonna A	Denominazione della sostanza attiva
colonna B	Numero CAS (CHEMICAL ABSTRACT SERVICE) - codice univoco di identificazione della sostanza
colonna C	Elenco delle sostanze attive per le quali è vietato l' utilizzo nelle aree di salvaguardia di captazioni di acque superficiali (quali ad esempio fiumi/torrenti,laghi/invasi) di cui all' art. 94 del D.Lgs 152/2006. SI = divieto di uso presente, sostanza NON utilizzabile , NO = divieto d' uso assente, sostanza utilizzabile
colonna D	Elenco delle sostanze attive per le quali è vietato l' utilizzo nelle aree di salvaguardia di captazioni di acque sotterranee (quali ad esempio pozzi e sorgenti) di cui all' art. 94 del D.Lgs 152/2006. SI = divieto di uso presente, sostanza NON utilizzabile , NO = divieto d' uso assente, sostanza utilizzabile
colonna E	Categoria fitoiatrica che descrive la tipologia di azione della sostanza: A= acaricida, Af = aficida, Al=alghicida, Au=altri usi, B=battericida, D=disseccante, E=erbicida, Fm=fumigante, I = insetticida, Me=metabolita, Mo=molluschicida, N=netadocita, R= repellente, Re=regolatore della crescita = R0=rodenticida, S=sinergizzante, T=preservante, F = fungicida.
colonna F	Ruolo della sostanza attiva per la definizione dello stato chimico (tab. 1A) ed ecologico (tab 1B) delle acque superficiali ai sensi dell' art. 75 del D.Lgs 152/06. Sono contrassegnate con A o B le sostanze incluse nelle tabelle suddette dell' allegato 1 alla parte III del D.Lgs 152/06, che elencano le sostanze, che in relazione al livello di presenza rilevato dal monitoraggio ARPAT, possono determinare; la classificazione di non buono dello stato chimico del corpo idrico (tab.1A) o lo scadimento di una due classi dello stato ecologico del corpo idrico (tab. 1B) .
- Per la selezione delle sostanze di cui alla presente tabella:	
a) sono state utilizzate, tra le altre le informazioni relative alle frasi di rischio ambientali e sanitarie risultanti dalla classificazione ed etichettatura armonizzata (CLH) della sostanza attiva come risultante nella banca dati della Europea Chemical Agency dell' Unione Europea rilevata alla data del 25 gennaio 2018 (https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database);	
b) sono stati presi a riferimeo i disciplinari di produzione integrata volontaria, di cui alla legge regionale n.	

25/1999 approvati con i decreti dirigenziali n. 1089 del 6 febbraio 2017 e n. 3839 del 31 marzo 2017.

CODICE_UNIVOCO	A	B	C	D	E	F
	SOSTANZA ATTIVA		PRESENZA DI DIVIETO DI USO PER LE CAPTAZIONI		COMPORTAMENTO AGRONOMICICO	STATO DELLE ACQUE
	Denominazione	NUMERO - CAS	DA ACQUE SUPERFICIALI	DA ACQUE SOTTERRANEE	categoria fitoiatrica	Presenza negli elenchi delle tabella 1A e 1B
1	2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4 D)	94-75-7	SI	NO	E, R Me	B
2	Abamectina	71751-41-2	SI	SI	A,I,N	
3	Aclonifen	74070-46-5	SI	SI	E	A
4	Acrinatrina	101007-06-1	SI	NO	I,A	
6	Amidosulfuron	120923-37-7	SI	SI	E	
7	Azimsulfuron	120162-55-2	SI	SI	E	
8	Azinofos etile	2642-71-9	SI	NO	I, A	B
9	Azinofos metile	86-50-0	SI	NO	I	B
10	Azoxistrobina	131860-33-8	SI	SI	F	
11	Bentazone	25057-89-0	SI	SI	E	B
13	Bifenox	42576-02-3	SI	NO	E	A
14	Boscalid	188425-85-6	SI	NO	F	
15	Bromoxinil - fenolo	1689-84-5	SI	SI	E, Me	
16	Bromoxinil - ottanato	1689-99-2	SI	SI	E	
18	Cimoxanil	57966-95-7	SI	SI	F	
19	Ciproconazolo	94361-06-5	SI	SI	F	
20	Ciprodinil	121552-61-2	SI	SI	F	
21	Ciprosulfamide	221667-31-8	SI	SI	E, Re	
22	Ciromazina	66215-27-8	SI	SI	I	
23	Clodinafop	105512-06-9	SI	SI	E, Me	
24	Clofentezine	74115-24-5	SI	SI	A	
25	Clomazone	81777-89-1	SI	SI	E	
26	Clopiralid	1702-17-6	SI	SI	E	
27	Clorantraliniprole	500008-45-7	SI	SI	I	
28	Cloridazon	1698-60-8	SI	SI	E	
29	Clorpirifos	2921-88-2	SI	NO	I	A
30	Clorpirifos-methyl	5598-13-0	SI	NO	I, A	B
31	Clorprofam	101-21-3	SI	SI	E, R	
32	Clortoluron	15545-48-9	SI	SI	E,	
33	Clotianidin	210880-92-5	SI	SI	I, Me	
34	Demeton S-metile	919-86-8	SI	NO	I, A	B

35	Demeton -S-metisolfone	17040-19-6	SI	SI	I, A, Me	B
36	Dicamba	1918-00-9	SI	NO	E	
37	Difeconazolo	119446-68-3	SI	NO	F	
38	Dimetoato	60-51-5	SI	NO	I, A, Me	B
39	Dimetomorf	110488-70-5	SI	NO	F	
40	Diquat	85-00-7	SI	SI	E	
42	Esfenvalerate	66230-04-4	SI	NO	I	
44	Fenamifos	22224-92-6	SI	NO	N	
45	Fenazaquin	120928-09-8	SI	NO	A	
46	Fenexamide	126833-17-8	SI	NO	F	
47	Fenpiroximate	134098-61-6	SI	NO	A	
48	Fluazifop-p-butile	79241-46-6	SI	SI	E	
49	Fluazinam	79622-59-6	SI	SI	F	
50	Fluopicolide	239110-15-7	SI	SI	F	
51	Fluopyran	658066-35-4	SI	SI	F	
52	Flutriafol	76674-21-0	SI	SI	F	
53	Folpet	133-07-3	SI	SI	F	
55	Glifosate	1071-83-6	SI	NO	E	
56	Halosulfuron	100784-20-1	SI	SI	E	
58	Imazamox	114311-32-9	SI	SI	E	
59	Imazosulfuron	122548-33-8	SI	NO	E	
60	Imidacloprid	138261-41-3	SI	SI	I	
61	Ioxinil	1689-83-4	SI	SI	E	
62	Iprovalicarb	140923-17-7	SI	SI	F	
63	Isoxadifen etile	163520-33-0	SI	SI	E	
64	Lenacil	2164-08-1	SI	SI	E	
65	Linuron	330-55-2	SI	SI	E	B
66	Mancozeb	8018-01-7	SI	SI	F	
67	MCPA	94-74-6	SI	SI	E	B
68	Mecoprop- P	16484-77-8	SI	NO	E	
69	Metalaxil-M	70630-17-0	SI	NO	F	
70	Metamidofos	10265-92-6	SI	SI	I, A, Me	B
71	Metazaclor	67129-08-2	SI	SI	E	
72	Metobromuron	3060-89-7	SI	SI	E	
73	Metosulfuron metile	74223-64-6	SI	SI	E, Me	
74	Metossifenozone	161050-58-4	SI	SI	I	
75	Miclobutanil	88671-89-0	SI	SI	F	
76	Milbemectina	51596-10-2	SI	NO	I, A, N	
77	Nicosulfuron	111991-09-4	SI	SI	E	
78	Ometoato	1113-02-6	SI	NO	I, A, Me	B
79	Ortosulfamuron	213464-77-8	SI	SI	E	
80	Oxadiazon	19666-30-9	SI	SI	E	
81	Oxasulfuron	144651-06-9	SI	SI	E	
82	Ossifluorfen	42874-03-3	SI	NO	E	
83	Penconazolo	66246-88-6	SI	SI	F	

84	Pendimetalin	40487-42-1	SI	NO	E	
85	Penoxsulam	219714-96-2	SI	SI	E	
86	Piridaben	96489-71-3	SI	NO	I, A	
87	Primetanil	53112-28-0	SI	NO	F	
88	Pirimicarb	23103-98-2	SI	SI	I	
89	Piroxsulam	422556-08-9	SI	SI	E	
90	Profoxidim	139001-49-3	SI	SI	E	
91	Propamocarb	24579-73-5	SI	SI	F	
92	Propaquizafoxop	111479-05-1	SI	SI	D	
93	Propiconazolo	60207-90-1	SI	NO	F	
94	Propizamide	23950-58-5	SI	SI	E	
95	Propoxicarbazone Na	181274-15-7	SI	SI	E	
96	Prosulfuron	94125-34-5	SI	SI	E	
98	Quizalofop-p-etile	76578-14-8	SI	NO	E	
99	Rimsulfuron	122931-48-0	NO	SI	E	
100	Spiroxamina	118134-30-8	SI	SI	F	
101	Spirotetramat	203313-25-1	SI	SI	I	
102	Sulcotrione	99105-77-8	SI	SI	E	
103	Tebuconazolo	107534-96-3	SI	SI	F	
104	Tebufenozide	112410-23-8	SI	NO	I	
105	Tebufenpirad	119168-77-3	SI	SI	A	
106	Teflutrin	79538-32-2	SI	NO	I	
107	Tembotrione	335104-84-2	SI	SI	E	
108	Terbutilazina	5915-41-3	SI	SI	E, AI	B
109	Thiametoxam	153719-23-4	SI	SI	I	
110	Tiofanate-metil	23564-05-8	SI	SI	F	
111	Tralcoxidim	87820-88-0	SI	SI	E	
112	Triadimenol	55219-65-3	SI	SI	F	
113	Triasulfuron	82097-50-5	SI	SI	E	
114	Triciclazolo	41814-78-2	SI	SI	F	
115	Tritosulfuron	142469-14-5	SI	SI	E	
201	Piraclastrobina	175013-18-0	SI	SI	F	
202	Kresoxim metile	143390-89-0	SI	SI	F	
203	Mepanipirim	110235-47-7	SI	SI	F,B,T	